

Registrato a Carnignano del Friuli il 28/03/2023
Allegato 1 all'atto n. 404 Serie 0

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NEW AGE" A.P.S.

* firma in delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
PITTANA

Titolo I Costituzione, durata, Finalità e attività

ART. 1 – Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del codice civile (artt.36 e segg.) e del Decreto Legislativo n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" – CTS), è costituita l'Associazione Culturale "NEW AGE", di seguito definita anche come Associazione od Organizzazione.

2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di AC (Associazione Culturale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenda adottare.

3. La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o la sigla "A.P.S." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

4. L'Associazione ha sede in Fiumicello- Via Giuseppe Verdi,61- 33159 UD. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici di competenza nei modi e termini stabiliti dalla legge.

5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità e Attività di interesse generale

1. L'Associazione è un libero centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica, con durata illimitata nel tempo.



2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci (o delle persone aderenti agli enti associati):

- Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di prodotti, effettuate in occasione di eventi e momenti aggregativi di particolare interesse sociale utili anche per tramandare le preziose tradizioni territoriali, regionali ed extra regionali, alle future generazioni;

3. In particolare, l'Associazione culturale "NEW AGE" si propone di:

- Organizzare e promuovere la diffusione della cultura e delle tradizioni dei territori regionali ed extra regionali, anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
- Collaborare con Enti Locali, associazioni culturali, cooperative ed enti del Terzo Settore in genere aventi scopi analoghi, presenti sia sul territorio nazionale che altrove;
- Organizzare e gestire corsi di preparazione, di formazione professionale, di perfezionamento e aggiornamento, vacanze studio, scambi culturali; seminari, congressi, conferenze, meeting, briefing, tavole rotonde, dibattiti, mostre, fiere, sagre, happening e manifestazioni di interesse collettivo;
- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale;

- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo in linea con i fini istituzionali;
- organizzare eventi, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

4. L'Associazione, per il conseguimento di tutti gli scopi suddetti, potrà avvalersi di tutte le provvidenze in genere, statali, provinciali, comunali, regionali, comunitarie e di ogni altra agevolazione di legge.

5. L'Associazione può operare in Italia ed all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.

6. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali in linea con quanto previsto dal proprio Statuto, nonché alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 – Attività secondarie e strumentali

all'attività istituzionale di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione Può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 107/2021 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle

disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 4 – Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Gestione delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle suddette attività, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

2. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi ai principi di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

3. Per la gestione di tali attività, l'Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117,

Art. 6 – Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Personale retribuito

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 8 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



Titolo II – Patrimonio sociale, bilancio di esercizio e divieto di distribuzione degli utili

Art. 9 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
- B) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- C) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- B) da contributi, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, derivanti da organismi internazionali, dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, da enti locali, da istituti di credito e da altre persone fisiche e/o giuridiche;
- C) Da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- D) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti effettuati a qualsiasi titolo da terzi o da associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Qualora si tratti di lasciti testamentari, essi sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
- E) da eventuali entrate per servizi prestati mediante convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.LGS. 117/2017;;
- F) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti;
- G) Da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- H) Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte, nei limiti e alle condizioni



delle normative vigenti, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- I) Da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- J) Da ogni altro tipo di entrate ammesse dalle vigenti normative.

Art. 10 – Divieto di distribuzione di utili

1. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, che viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto al Comune (o ad Associazione avente finalità analoghe) con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Anno sociale

E bilancio di esercizio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

4. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

5. Copia del bilancio è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

6. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.



Titolo III – Libri sociali

Art. 12 – Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- A) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- B) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- C) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- D) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- E) il registro dei volontari di cui all'articolo 8 del presente statuto, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo competente alla loro tenuta. Il controllo dei libri sociali dovrà avvenire personalmente presso la sede legale ovvero con l'assistenza di una persona di fiducia dell'associato".



Titolo IV – Soci



Art. 13 – Categorie di soci

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Qualora trattasi di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e l'adozione dell'eventuale tessera dell'Associazione.

4. I soci possono essere:

- A) Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno fondato l'Organizzazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- B) Soci Ordinari: le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione;
- C) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, particolari meriti per la loro opera a favore dell'Organizzazione;
- D) Soci Sostenitori o Promotori: Sono coloro che, pur non svolgendo materialmente una specifica attività all'interno dell'Organizzazione, forniscono un particolare e significativo apporto in denaro, beni e servizi; detta qualifica viene mantenuta per l'esercizio durante il quale è stato fatto il conferimento.

Art. 14 – modalità per l'ammissione ad associato

1. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.

2. L'ammissione dei nuovi soci, è deliberata a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale entro 15 (quindici) giorni delibererà sulle domande di ammissione. Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso appello.

Art. 15 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione.

2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

3. Gli Associati hanno il diritto di:

- A) Concorrere all'elaborazione del programma dell'Organizzazione, nonché partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- B) Conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- C) Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- D) Frequentare i locali dell'Organizzazione;
- E) Dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- F) votare in Assemblea, se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- G) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- H) Eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- I) Prendere visione dei libri sociali secondo le regole stabilite nel presente Atto.

4. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.



5. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 16 – Doveri dei soci

1. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art. 17 – Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

3. La quota sociale è intrasmissibile a qualunque titolo, non frazionabile, non rimborsabile, non rivalutabile né ripetibile.

4. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- A) decesso;
- B) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 3 (tre) mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- C) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

D) *Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.*

2. *Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.*



Titolo v – Organi sociali

Art. 19 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo (eventuale);
- e) il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (eventuale).

Art. 20 – Assemblea dei soci:

modalità di convocazione e di svolgimento

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/ affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori; fino al raggiungimento della



maggior età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

6. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

7. L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Organizzazione. Può altresì essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

8. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

9. L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- 
- A) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - B) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - C) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
 - D) detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - E) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - F) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti;

G) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Organizzazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 21 – Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

1. In sede ordinaria:

- A) approvare il piano programmatico proposto dall'Organo di Amministrazione;
- B) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- C) Eleggere e revocare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- D) Eleggere, stabilendone anche il numero dei componenti, e revocare il Consiglio Direttivo;
- E) Eleggere o confermare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- F) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- G) eleggere e revocare l'organo incaricato della Revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- H) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- I) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- J) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- K) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- L) Deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- M) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. In sede straordinaria:

- A) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- B) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- C) Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Art. 22 –Assemblea:

quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 23 –Assemblea: pubblicità degli atti

1. Tutte le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzate agli associati con l'esposizione per 10 (dieci) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

2. Si applica inoltre il comma 2 dell'art. 12.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

Composizione, requisiti, revoca

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), seconda quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, ivi compreso il Presidente dell'Associazione, anch'esso eletto dall'Assemblea che ne è membro di diritto.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

6. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente".

7. Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale dell'Organo di Amministrazione.

8. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci qualora ricorra una giusta causa.

Art. 25 – Consiglio Direttivo:

REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 (due) mesi.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante il luogo, la data, l'ora e gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo e-mail, lettera, telegramma, fax, ecc.).

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro 12 (dodici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.

3. È altresì consentita l'adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, secondo quanto disposto al comma 9 del precedente articolo 20.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 26 – Consiglio Direttivo: compiti

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, fra gli altri:

- A) promuovere l'attività dell'associazione;
- B) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- C) Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione ed assumere il personale ai sensi del precedente art. 7;
- D) Presentare all'Assemblea un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- E) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- F) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- G) Predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- H) Stabilire l'ammontare delle quote associative ed i contributi che i soci dovranno versare;
- I) Accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti soci;
- J) Decidere sull'esclusione degli associati;
- K) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- L) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione di propria spettanza;
- M) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- N) Proporre all'assemblea eventuali modifiche statutarie;
- O) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- P) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

Q) Svolgere Ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente; ad essi può comunque essere riconosciuto il rimborso delle spese su presentazione di una distinta analitica dei costi sostenuti.

Art. 27 – presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci, facendone eseguire le deliberazioni.

3 Spetta altresì al Presidente:

A) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;

B) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari;

C) In caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo;

D) sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

E) Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, emettere o trarre assegni, avvalendosi dell'ausilio obbligatorio del Segretario Tesoriere;

F) Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

4. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 28 – Vicepresidente

1. Il Vice-Presidente, nominato dall'Assemblea, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.



Art. 29 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura l'aggiornamento dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Egli ha il compito di gestire la cassa ed i conti correnti bancari e postali dell'associazione, può emettere assegni o incassare somme autonomamente, provvedendo periodicamente, con cadenza trimestrale alla rendicontazione durante la prima adunanza utile del Consiglio Direttivo. Egli ha il compito, di tenere il rendiconto economico-finanziario dell'associazione.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 30 – Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.



2. L'organo di controllo:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;*
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
- C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;*
- D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

6. Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 – Revisore legale dei conti

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Titolo VI – Disposizioni varie e finali

Art. 32 – RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

1. *Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.*

2. *Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.*

Art. 33 – ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. *L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.*

Art. 34 - Scioglimento

1. *Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del precedente articolo 22, comma 3, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.*

2. *In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.*

Art. 35 – Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

2. Tali arbitri giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 36 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 37 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.


Presidente


VicePresidente


Segr.-Tesoriere

